

ALBERTO MAFFI (MILANO)

## RISPOSTA A ROBERT W. WALLACE

Il tema affrontato nella relazione è talmente vasto che su ognuno degli otto argomenti individuati come elementi di una polemica contro la concezione democratica delle leggi, o dell'ordinamento giuridico, si potrebbe aprire una specifica discussione.

Ma la mia perplessità nasce soprattutto dal fatto che questi otto argomenti sono difficilmente riconducibili a una corrente di pensiero unitaria, sia pure definibile di matrice oligarchica, o a un solo periodo storico. Alcuni elementi emergono già nel V sec., altri caratterizzano piuttosto il IV. Quanto alle fonti da cui si possono desumere questi argomenti, esse sono molto diverse fra loro, dato che si va dalla tragedia e dalla commedia del V secolo fino all'oratoria e al pensiero filosofico del IV. La critica alle leggi "democratiche", che Wallace ha acutamente enucleato da queste fonti, a me pare dunque difficilmente isolabile dal contesto e dalle finalità specifiche di quel genere letterario e, all'interno di esso, di quella singola opera.

Per questo vorrei provare a scegliere uno di questi generi, la riflessione filosofica, e uno dei due maggiori filosofi del IV sec.: Aristotele.

Scelgo Aristotele perché, fra tutte le fonti esaminate da Wallace, mi sembra quella che, pur essendo ovviamente ideologicamente orientata, si sforza maggiormente di osservare i criteri di un discorso scientifico.

E' quindi interessante vedere come Aristotele valuta il ruolo delle leggi nella struttura giuridica della polis. Naturalmente anche questo è un tema immenso, che è quasi temerario affrontare in questo ambito.

E' ben noto quale importanza fondamentale abbia il *nomos* per la realizzazione della giustizia nella città secondo Platone: tuttavia in nessuno dei dialoghi platonici, nemmeno nelle Leggi, c'è un riferimento diretto alla realtà storica degli ordinamenti giuridici greci. E' invece in Aristotele che la riflessione sul ruolo della legge appare agganciata alla realtà storica della polis: purtroppo la perdita delle 158 Costituzioni ci impedisce di conoscere in dettaglio gli ordinamenti giuridici delle singole poleis. Nelle opere che possediamo, la realtà storica è calata nelle griglie delle classificazioni teoriche, in una prospettiva etica appunto nell'EN, in una prospettiva politica appunto nella Politica e direi in entrambe le prospettive nelle Retorica

Ma in Aristotele la legge non è trattata solo, in quanto funzione legislativa, come uno degli elementi che contribuiscono a descrivere e a classificare una costituzione. Troviamo anche delle considerazioni che affrontano il tema della funzione normativa sotto un profilo filosofico generale. Mi riferisco prima di tutto al

problema, che Aristotele riprende da Platone, a cui si trova di fronte chi voglia applicare la formulazione, necessariamente generale e astratta, del *nomos* a una fattispecie concreta. E' un tema che viene ripreso da angolazioni diverse sia nella Politica, sia nell'Etica nicomachea sia nella Retorica. Non possiamo naturalmente commentare qui nemmeno tutti i passi più importanti (piuttosto deludente la sintesi che si può leggere in Piepenbrink). Possiamo però forse osservare che il problema riguarda sia le norme che delineano le strutture pubbliche sia le leggi che regolano i rapporti fra i cittadini. Per quanto riguarda le strutture pubbliche mi pare illuminante un passo come *EN* 1141 b 23-29. La *phronēsis nomothetikē*, la sapienza legislativa, è definita *architektonikē*, in quanto assicura quello che potremmo chiamare oggi il quadro istituzionale; ma è la *phronēsis politikē* che presiede al compimento degli atti di governo, e questi comportano un momento deliberativo e un momento attuativo: (in particolare la frase alle ll. 27-28 ha dato filo da torcere agli interpreti; io tradurrei: "è in qualche modo la più elevata delle cose che si possono fare", ed è noto come Platone, *Phdr.* 257-258, consideri il testo dei decreti come la trascrizione dei discorsi in assemblea dei grandi uomini politici). Dunque il rapporto fra *nomoi* (equivalenti in un certo senso a *politeia*) e *psēphismata* è considerato qui in maniera positiva, nel quadro di una dialettica necessaria a far sì che attraverso le deliberazioni concrete la costituzione trovi attuazione. Naturalmente è implicito quello che nel diritto attico di IV sec. è assicurato almeno in teoria dalla *graphē paranomōn*; e cioè che gli *psēphismata* non devono essere in contrasto con il tenore delle leggi. La polis in cui alle leggi si sostituiscono gli *psēphismata* dà luogo, come è descritto in maniera pittoresca in un noto passo della Politica (*Polit.* 1298 a), alla forma più degenerata di democrazia, dove la massa, guidata e dominata dai demagoghi, diviene l'equivalente del tiranno. Non è chiaro se qui Aristotele alluda a certi periodi della storia ateniese, dunque a una realtà storica (Hansen, *Democrazia* p. 261, lo nega perché osserva che ad Atene la distinzione fra leggi e decreti si è sempre mantenuta, anche se il passo della Politica sembra trovare un'eco in *AP* 41.2, dove si dice che dopo la caduta dei 30 tutto è nelle mani del popolo tramite decreti e sentenze). Ma se guardiamo alla critica dei demagoghi che troviamo in 1320 a, un passo che all'interno della Politica sembra riprendere la violenta critica alla democrazia degenerata, vediamo che di decreti che sostituiscono le leggi non si parla. Dunque probabilmente neanche in *Polit.* 1298 a Aristotele pensa a uno stato formalmente senza leggi. E d'altronde nell'Atene del IV sec. la *gr. paranomōn* non tutela gli interessi dei ricchi di tendenza naturalmente oligarchica contro lo strapotere del *dēmos*; appare invece come uno strumento della lotta politica all'interno del sistema democratico: basta considerare un passo come *Dem.* XX 91-92.

Sul terreno di quello che potremmo definire diritto privato è invece rimesso al giudice il compito di applicare la previsione di legge, generale e astratta, al caso concreto. Incontriamo qui la ben nota teoria delle lacune della legge, distinte in volontarie e involontarie, che richiede a chi deve applicare la legge, il ricorso alla

*gnōmē dikaiotatē*. Quest'ultima, comunque la si voglia definire, non appare ideologicamente caratterizzata: al pari di altre formule stereotipate, come *patrios politeia*, è utilizzabile tanto in un quadro ideologico oligarchico che in uno democratico. Aristotele auspica che la previsione di legge sia in grado di ricomprendere la maggior quantità possibile di dati riscontrabili nella vita reale (*Rhet.* 1354 a 30ss.), ma sa bene che ciò non è possibile: di qui il ruolo preminente da lui attribuito alla *epieikeia* (*Rhet.* 1374 b) quale criterio che deve guidare le decisioni del giudice.

Un altro punto che è oggetto in altri tipi di fonti di una critica ideologizzata (mi riferisco al punto n. 5 dell'esposizione di Wallace: ad es. *Xen. Mem.* 4.4.14) riguarda l'instabilità delle leggi. Ma anche su questo punto si può osservare come la trattazione di Aristotele sia molto equilibrata. In *Polit.* 1269 a osserva infatti che non è bene che le leggi siano immutabili, e tuttavia che occorre innovare con molta cautela perché la forza della legge è data soprattutto dall'abitudine a osservarla; un elemento che si considera per lo più fondamento di validità della consuetudine, e che invece Aristotele applica anche alla legge scritta (in *Polit.* 1320 a affida al legislatore il compito di creare tanto leggi scritte quanto leggi non scritte).

#### BIBLIOGRAFIA

- Hansen, M.H., *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes*, Oxford 1991  
 (= *La democrazia ateniese nel IV secolo a.C.*, tr. it. di M. Tondelli, Milano 2003, da cui cito)
- Piepenbrink, K., *Politische Ordnungskonzeptionen in der attischen Demokratie des vierten Jahrhunderts v.Chr. Eine vergleichende Untersuchung zum philosophischen und rhetorischen Diskurs*, Stuttgart 2001

